

R&S – Innovazione – Design – Formazione 4.0

Credito di imposta 2020

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

RICERCA E SVILUPPO Art. 1 comma 200

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

LETT.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	AMMONTARE
A	PERSONALE	Ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente.	100%
	PERSONALE QUALIFICATO	Dottorati o dottorandi o laurea magistrale di età non superiore a 35 anni al primo impiegato impiegati a tempo indeterminato esclusivamente nei lavori di R&S	150%
B	BENI STRUMENTALI	Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota	Max 30% delle spese di cui alla lettera A.
C	RICERCA DA PARTE DI AZIENDE	Contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.	100 %
	UNIVERSITA' E ISTITUTI DI RICERCA	Contratti di ricerca.	150 %
	RICERCA INFRAGRUPPO	Come lettera A. La maggiorazione del 150% solo per assunti in laboratori e centri ricerca sul territorio nazionale	

D	BREVETTI	Le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali.	Max 1 M€
E	ALTRE CONSULENZE	Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.	Max 20% di A oppure C senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste
F	MATERIALI	Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.	Max 30% di A o C

DETRAZIONE 12% DELLE SPESE - MAX 3 M€

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (comma 205).

INNOVAZIONE Art. 1 comma 201

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività (diverse dalla R&S) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

LETT	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	AMMONTARE
A	PERSONALE	Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato in attività di innovazione tecnologica svolte internamente.	100%
	PERSONALE QUALIFICATO	Dottorati o dottorandi o laurea magistrale di età non superiore a 35 anni al primo impiegato impiegati a tempo indeterminato esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.	150%
B	BENI STRUMENTALI	quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.	Max 30% delle spese di cui alla lettera A.
C	RICERCA DA PARTE DI AZIENDE	Contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.	100 %
	UNIVERSITA' E ISTITUTI DI RICERCA	Contratti di ricerca	150 %
	RICERCA INFRAGRUPPO	Come lettera A. La maggiorazione del 150% solo per assunti in laboratori e centri ricerca sul territorio nazionale.	

D	ALTRE CONSULENZE	Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.	Max 20% di A
E	MATERIALI	Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.	Max 30% di A oppure C

DETRAZIONE 6% DELLE SPESE - MAX 1,5 M€

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

DETRAZIONE 10% DELLE SPESE - MAX 1,5 M€

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (comma 205).

DESIGN Art. 1 comma 202

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

LETT	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	AMMONTARE
A	PERSONALE		100%
	PERSONALE QUALIFICATO	Laureati in design o equivalente di età non superiore a 35 anni al primo impiegato impiegati a tempo indeterminato esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.	150%
B	BENI STRUMENTALI	Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari.	Max 30% delle spese di cui alla lettera A.
C	RICERCA DA PARTE DI AZIENDE	Contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.	100 %
	UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA	Contratti di ricerca	150 %
	RICERCA INFRAGRUPPO	Come lettera A. La maggiorazione del 150% solo per assunti in laboratori e centri ricerca sul territorio nazionale.	
D	ALTRE CONSULENZE	Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività innovative ammissibili al credito d'imposta.	Max 20% di A o C
E	MATERIALI	Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design ed innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta.	Max 30% di A oppure C

DETRAZIONE 6% DELLE SPESE - MAX 1,5 M€

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (comma 205).

FORMAZIONE 4.0 Art. 1 commi 210-217

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Non è necessaria la richiesta la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

TIPOLOGIA	PERC.	MASSIMALE
Piccole imprese	50 %	300.000
Medie imprese	40 %	250.000
Grandi imprese	30 %	250.000
Lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DMLPS 17-10-2017	60%	Stesso per categoria

ENTI FORMATORI

Previsti dal DM 4 maggio 2018 ed inoltre gli istituti tecnici.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (comma 205).

CONDIZIONI

Le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

IL CREDITO SPETTANTE NON È PIU' CALCOLATO RISPETTO LA MEDIA DEI COSTI DEL TRIENNIO 2012-2013-2014

CERTIFICAZIONE CONTABILE

Certificazione contabile max 5.000 € entro i limiti massimi di cui sopra.

APPLICABILITA'

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa:

- non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- risulti in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).